



Comune di Quartucciu

Via Nazionale n.127

09044 Quartucciu (Ca)

Sito Internet: <http://www.comune.quartucciu.ca.it>

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
IN MODALITÀ TELEMATICA**

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 71 del 05.07.2022

Indice

- Oggetto – Art. 1
- Definizioni – Art. 2
- Requisiti tecnici minimi – Art. 3
- Convocazione e svolgimento delle sedute – Art. 4
- Verbale di seduta – Art. 5
- Protezione dei dati personali – Art. 6
- Disposizioni transitorie e finali – Art. 7

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni dei seguenti organi collegiali del Comune di Quartucciu:

- Giunta municipale;
- Nucleo di Valutazione della performance;
- Commissioni di gara, concorso e selezione
- Conferenze dei responsabili di settore;
- Contrattazione decentrata integrativa e incontri con le rappresentanze sindacali;
- Altre commissioni, comitati e organismi diversi da quelli istituiti in seno al Consiglio comunale o funzionali alle attività dell'organo consiliare

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni degli organi collegiali che si svolgono con le seguenti due modalità alternative:

- a) uno o taluni componenti, collegati per videoconferenza, partecipino anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione (modalità mista);
- b) tutti i componenti siano collegati mediante sistemi di videoconferenza anche a distanza rispetto al luogo di adunanza stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità alla discussione;
- la visione degli atti della riunione e di quelli oggetto di votazione;
- lo scambio di documenti;
- un'interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti e la loro effettiva possibilità di intervenire e concorrere alle decisioni in modo chiaro ed inequivoco;
- l'espressione del diritto di voto in modo libero, informato ed in tempo reale

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files (es. cloud).

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, secondo le modalità previste dallo statuto o dai regolamenti comunali.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e le relative istruzioni di accesso alla stanza virtuale.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire esclusivamente secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, ci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la specifica adunanza.
6. La manifestazione del voto deve avvenire nominativamente in modo palese.
7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
8. Il Presidente e il segretario possono prendere parte alla seduta dell'organo collegati in videoconferenza da una sede diversa dalla sede comunale.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere sospesa per il tempo massimo stabilito dagli appositi regolamenti in materia o rinviata.
11. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.
12. In ogni caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione o del rinvio della seduta.

Art. 5 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la piattaforma on line utilizzata dai componenti dell'organo collegiale per il collegamento in videoconferenza.

Art. 6 - Protezione dei dati personali

1. Le eventuali riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'organo collegiale, amministratori, dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che a vario titolo sono chiamati a presenziare alle sedute, ivi compresi coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della riunione.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

3. In caso di seduta registrata, tutti i partecipanti ai lavori devono essere preventivamente informati della registrazione della seduta nonché che i files audio/video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
4. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.
5. Qualora il Titolare del trattamento dei dati dovesse avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di attività strumentali al perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, questi devono essere designati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
6. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al GDPR e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 193/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018).

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento è approvato con atto deliberativo della Giunta comunale ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del sito internet del Comune, da effettuarsi ad intervenuta esecutività della delibera approvativa.